Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 agosto 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 180 DEL 5 AGOSTO 1937-XV:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per i Comuni dei distretti di Albenga e di Finale Ligure della provincia di Savona. — Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per il comune di Bergamasco Carentino della provincia di Alessandria. — Prospetto delle tariffe d'estimo stabilito per il comune di Bobbio (frazione Mezzano Scotti) della provincia di Piacenza. — Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per il comune di Novara.

(2536)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 12 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1937-XV, registro n. 18 Africa Italiana, foglio n. 399.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante delle Forze armate della Somalia:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Stancari Mario di Flaminio e di Bernardi Gemma, nato a Castelfranco Emilia (Bologna) il 25 settembre 1901, tenente di complemento del 1° gruppo bande armate della Somalia. In commutazione della croce di guerra al valor militare concessa con Regio decreto 7 maggio 1936-XIV. — Comandante di un sottogruppo mobile di bande armate, spinto in avanguardia, attaccava ripetutamente, con azione decisa, rapida e travolgente il nemico in forze e lo metteva in fuga, contribuendo validamente alla riuscita dell'operazione. Già distintosi in precedenti combattimenti per coraggio, ardimento e spirito animatore e trascinatore del suo reparto. — Dolo, 4 ottobre 1935-XIII - Lammascilindi, 22 novembre 1935-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

D'Alessandro Raffaele di Lorenzo e fu Carolina Scherito, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 10 dicembre 1899; commissario regionale di 1ª classe Governo della Somalia. — Capo della sezione politica del R. Governo della colonia, prendeva parte a tutte le operazioni per la conquista di Neghelli e di Harrar. In ogni circostanza dimostrava elevato sentimento del dovere, spirito di sacrificio e sprezzo del rischio e del disagio. Compiva importanti missioni di carattere politico, spingendosi con pochi uomini di scorta in zone insidiose e non presidiate da truppe per prendere diretto contatto con capi indigeni di cabile in via di sottomissione, e dando ripetute prove di capacità e sereno coraggio. — Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV - Harrar, 15 aprile-10 maggio 1936-XIV.

Di Stasio Carmine di Donato e fu Teresa Sicuranza, nato a Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) il 18 agosto 1890, segretario particolare di S. E. il Governatore della Somalia. — Segretario particolare di S. E. il Governatore, durante lo svolgimento di operazioni di guerra, si recava ripetute volte in volo per ragioni del suo ufficio presso l'Eccellenza predetta sorvolando territori ancora occupati dal nemico, spesso anche in condizioni atmosferiche avverse. Bell'esempio di attaccamento al dovere e di sereno sprezzo del pericolo. — Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV - Harrar, 15 aprile-10 maggio 1936-XIV.

Di Fabio Ugo di Anicito e di Elvira Scimid, nato a Manoppello (Pescara) il 4 aprile 1904, tenente del genio in s.p.e. nel battaglione zappatori artieri indigeni del Corpo indigeni della Somalia. — Comandante di compagnia del battaglione zappatori artieri indigeni, sempre e dovunque, con decisione e coraggio assolveva il suo difficile compito eseguendo urgenti ed importanti lavori operativi. Avuto sentore che rilevanti forze abissine si erano adunate con atteggiamento minaccioso nelle vicinanze dell'accampamento, sebbene la sua compagnia fosse inferiore di numero, affrontava decisamente l'avversario, comportandosi da valoroso. Esempio di belle virtù militari e di ardimento. — Gorrahei-Birgot-Dagabur-Harcho-Harrar gennaio-maggio 1936-XIV.

Sbicego Augusto, da Campiglia dei Berici (Vicenza), 1° capitano del corpo indigeni della Somalia. — Incaricato di preventive ricognizioni preludenti l'avanzata su Neghelli, dimostrò perspicacia ed ardimento. Sostenne nell'occasione, contro forze preponderanti, alcuni scontri infliggendo perdite al nemico e facendo prigionieri, distinguendosi specialmente nell'occupazione dei pozzi di Giarsa. Svolse in territorio conquistato sagace opera di penetrazione e di conquista. — Monti Scian-Giarsa-Gunto-Ualenzo 3 gennaio 1936 - 12 gennaio 1936-XIV.

Turri Fortunato di Ugo e di Raddi Fortunata, nato il 15 luglio 1913 a Firenze, sottotenente di complemento nel battaglione zappatori artieri indigeni del Corpo indigeni della Somalia. — Comandante di un plotone zappatori artieri indigeni, durante un combattimento contro preponderanti forze abissine, alla testa del suo plotone, con perizia e coraggio si slanciava all'attacco di posizioni nemiche conquistandole. — Strada Harcho-Harrar, 13 maggio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Bartolucci Gino di Angelo e di Rivoli Maria, nato a Fossombrone (Pesaro) il 28 ottobre 1911, sergente nel genio della Somalia, 4ª compagnia idrici. — Sottufficiale di plotone idrico al seguito di colonna operante nel settore Scebeli-Ogaden per la conquista dell'Harrarino, adempiva al suo servizio, in ogni circostanza, con spirito di sacrificio ed alto senso del dovere. In uno scontro con un nucleo di armati nemici, lungo il torrente Sullul a Segag, dava prova di calma, di sprezzo del pericolo e di coraggiosa aggressività. — Somalia, aprile-maggio 1936-XIV.

Carmignano Andrea di Fausto e fu Massi Giovanna, nato a Monteleone di Spoleto (Spoleto) l'8 marzo 1912, caporale nel genio della Somalia, 4ª compagnia idrici. — Caporale di plotone idrico al seguito di una colonna operante, durante la notte si offriva volontariamente per recarsi da solo a circa due chilometri di distanza per rendersi conto di sospetti movimenti di gruppi nemici, che percorrevano le zone vicine, ad un centro idrico, riportando importanti informazioni Esempio di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Somalia, aprile-maggio 1936-XIV.

Cardin Italo di Enrico e di Boessa Tullia, nato a Padova il 3 maggio 1912, soldato nella 60ª compagnia fotoelettricisti del genio della Somalia — Addetto ad una stazione fotoelettrica prendeva parte, con una colonna, alle operazioni per la conquista dell'Harrarino, prestando servizi notturni ininterrotti. Nella battaglia di Gunu Gadu, nonostante l'intenso fuoco nemico che colpiva l'autostazione, rimaneva serenamente al proprio posto contribuendo così al perfetto funzionamento del servizio cui era addetto. Esempio di sprezzo del pericolo. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Catania Gaetano di Giuseppe e di Ricciardi Angela, nato a Naso (Messina) il 2 novembre 1910, sottotenente nella 51ª compagnia zappatori artieri. — Incaricato, durante l'azione di Gunu Gadu, di eseguire, con una squadra ricerche idriche e l'impianto di un pozzo Norton nel greto del Tugh-Gerer sotto l'intenso fuoco avversario, noncurante del pericolo, fu costante esempio di ardimento ai suoi uomini e portò a compimento il lavoro nel più breve tempo. — Gunu Gadu 24 aprile 1936-XIV.

D'Auria Antonio di Vincenzo e di Pasquarello Assunta, nato a Rapolla (Potenza) il 25 gennaio 1913, sottotenente nella 51ª compagnia zappatori artieri. — Comandante di plotone zappatori artieri, dimostrò di possedere spiccate qualità tecnico-militari nella esecuzione di lavori sul campo di battaglia. In azione bellica diede prova di perizia, ardimento e sprezzo del pericolo, sventando un tentativo di aggiramento, da parte di nuclei avversari. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Gobbin Romeo di Giulio e di Cramigna Romilda, nato a Campo d'Arsego (Padova) il 18 agosto 1911, caporale nel genio della Somalia, 4ª compagnia idrici. — Caporale di plotone idrico al seguito di una colonna operante nel settore Scebeli-Ogaden per la conquista dell'Harrarino, dava numerose prove di ardimento e di alto senso del dovere. Durante un improvviso attacco alla colonna, si distingueva per coraggio ed aggressività. — Somalia, aprile-maggio 1936-XIV.

Moro Giulio di Nicola e di Tambuto Maria, nato a Albera Ligure (Alessandria) il 31 gennaio 1913, soldato nel genio della Somalia, 4ª compagnia idrici. — Soldato di plotone idrico al seguito di una colonna operante nel settore Scebeli-Ogaden per la conquista dell'Harrarino, in ogni circostanza dimostrava abnegazione e spirito di sacrificio. Durante il combattimento di Birgot, partecipava ad un ardita ricognizione e, in uno scontro col nemico, dava prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Somalia aprile-maggio 1936.

(2616)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1271.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 450, che autorizza la spesa di L. 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 450, che autorizza la spesa di L. 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1272.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 292, che modifica le disposizioni relative al termine di attuazione delle norme riguardanti l'assetto definitivo delle vie armentizie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 292, che modifica le disposizioni relative al termine di attuazione delle norme riguardanti l'assetto definitivo delle vie armentizie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1273.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 449, recante temporanee deroghe ad alcune disposizioni del R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, concernente la classificazione ufficiale degli oli di oliva.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 449, recante temporanee deroghe ad alcune disposizioni del R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, concernente la classificazione ufficiale degli oli d'oliva.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1274.

Norme per la temporanea applicazione di magistrati del ruolo delle preture ai tribunali e procure del Re.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 24, prima parte, della legge 5 giugno 1933, n. 577, e 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1995, convertito in legge con la legge 4 aprile 1935, n. 512;
Visto l'art. 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per un triennio dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, è consentita la temporanea applicazione, con decreto Reale, ai tribunali ed alle procure del Re, ove siano posti vacanti che non sia possibile coprire altrimenti, di magistrati aventi grado di pretore, o, da almeno un anno, di pretore aggiunto, per esercitare le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re.

Art. 2.

Le applicazioni temporanee consentite in vista di eccezionali esigenze dall'art. 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, potranno esser disposte con le stesse norme, per

un triennio dal giorno di entrata in vigore del presente decreto, anche nei riguardi di magistrati del distretto aventi grado di pretore, o, da almeno un anno, di pretore aggiunto, scelti dal primo presidente, sentito il procuratore generale, fra quelli che diano sicuro affidamento di saper convenientemente adempiere le funzioni collegiali.

Art. 3.

La facoltà di destinare ai tribunali ed alle procure del Re uditori di tribunale, per esercitarvi le funzioni di giudice o sostituto procuratore del Re, prevista dall'art. 24, prima parte, della legge 5 giugno 1933, n. 557, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1995, convertito in legge con la legge 4 aprile 1935, n. 512, è prorogata fino al termine del biennio successivo al 3 gennaio 1938.

Art. 4.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 180. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1275.

Approvazione dell'Accordo che proroga al 30 giugno 1938-XVI la validità dell'Accordo italo-austriaco del 7 novembre 1936-XV, concernente il regime preferenziale in favore dell'importazione austriaca in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma il 1° giugno 1937, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Austria, per prorogare al 30 giugno 1938 la validità dell'Accordo del 7 novembre 1936, concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° luglio 1937, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 179. — MANCINI.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE
AU MINISTRE D'AUTRICHE A ROME

Rome, le 1er juin 1937.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que le Gouvernement italien est d'accord de proroger jusqu'au 30 juin 1938 la validité de l'Accord signé le 7 novembre 1936, concernant le régime préférentiel en faveur de l'importation autrichienne en Italie.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

LE MINISTRE D'AUTRICHE A ROME
AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE

Rome, le 1er juin 1937.

Monsieur le Ministre,

Par une note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que le Gouvernement italien est d'accord de proroger jusqu'au 30 juin 1938 la validité de l'Accord signé le 7 novembre 1936, concernant le régime préférentiel en faveur de l'importation autrichienne en Italie ».

En accusant réception de cette note, j'ai l'honneur de déclarer à Votre Excellence que le Gouvernement autrichien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

E. BERGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1276.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma il 1° giugno 1937, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Austria, per ammettere all'importazione nel Regno, a titolo di trattamento preferenziale temporaneo, in esenzione da diritti di dogana, 250.000 quintali d'acciaio in blooms, bidoni, barre e lamiere di origine e di provenienza austriaca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, il 1° giugno 1937, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Austria, per ammettere nel Regno, a titolo di trattamento preferenziale temporaneo, durante il periodo di 12 mesi, in esenzione da diritti di dogana, di 250.000 quintali d'acciaio in blooms, bidoni, barre e lamiere, d'origine e di provenienza austriaca.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° luglio 1937, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 1. — MANCINI.

LE MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE
AU MINISTRE D'AUTRICHE A ROME

Rome, le 1er juin 1937.

Monsieur le Ministre,

Me référant aux dispositions de l'Accord italo-autrichien du 14 mai 1934 et des Accords successifs, qui prévoient pour certains articles autrichiens la concession d'un régime préférentiel à l'importation en Italie, j'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence, à la suite des récentes conversations, que le Gouvernement Italien a decidé d'admettre l'importation en Italie, à titre de traitement préférentiel temporaire, pendant la période de douze mois à partir du 1er juillet 1937, en exemption du droit de douane, de 250.000 quintaux d'acier en blooms, bidons, barres et tôles d'origine et provenance autrichienne.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

LE MINISTRE D'AUTRICHE A ROME
AU MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE

Rome, le 1er juin 1937.

Monsieur le Ministre,

Votre Excellence a bien voulu me faire parvenir la Note dont la teneur suit:

« Me référant aux dispositions de l'Accord italo-autrichien du 14 mai 1934 et des Accords successifs, qui prévoient pour certains articles autrichiens la concession d'un régime préférentiel à l'importation en Italie, j'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence, à la suite des récentes conversation, que le Gouvernement Italien a decidé d'admettre l'importation en Italie, à titre de traitement préférentiel temporaire, pendant la période de douze mois à partir du 1er juillet 1937, en exemption du droit de douane, de 250.000 quintaux d'acier en blooms, bidon, barres et tôles d'origine et provenance autrichienne ».

J'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que mon Gouvernement est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

E. BERGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 1277.

Autorizzazione al Ministro per le finanze a collocare fuori ruolo un funzionario del ruolo del personale della carriera amministrativa del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, sulla posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per le finanze è autorizzato a collocare fuori ruolo, ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e con l'osservanza del disposto dell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, un funzionario di grado non superiore al settimo del ruolo del personale della carriera amministrativa del Ministero delle finanze, in servizio presso la Società italiana degli autori ed editori.

Il presente decreto ha effetto dal 15 marzo 1937.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 1278.

Cancellazione dell'abitato di San Pietro Avellana, in provincia di Campobasso, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il Nostro decreto 24 aprile 1921, n. 908, col quale l'abitato di S. Pietro Avellana, in provincia di Campobasso, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di S. Pietro Avellana, in provincia di Campobasso, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 176. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 1279.

Cancellazione dell'abitato di Campobasso (località Piano delle Camere) dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il Nostro decreto 25 novembre 1926, n. 2299, col quale l'abitato di Campobasso (località Piano delle Camere) fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di abitati minacciati da frane);

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Campobasso (località Piano delle Camere) è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 177. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 maggio 1937-XV, n. 1280.

Rettifica del confine fra i comuni di Crodo e di Premia, in provincia di Novara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Regio decreto 18 marzo 1929-VII, n. 488, col quale la frazione Crego venne staccata dal comune di Crodo ed aggregata a quello di Premia;

Vedute le domande in data 21 aprile 1937-XV, con cui i podestà di Crodo e di Premia chiedono concordemente che il confine fra i due Comuni, stabilito dal decreto anzidetto, venga rettificato in conformità dell'accordo approvato con deliberazioni podestarili 19 febbraio 1935-XIII;

Veduto il progetto tecnico per la detta rettifica di confine, vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Novara in data 31 luglio 1935-XIII;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Novara in seduta del 2 dicembre 1935-XIV;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 19 gennaio 1937-XV, si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Crodo e di Premia, stabilito dal R. decreto 18 marzo 1929-VII, n. 488, è rettificato in conformità del progetto tecnico vistato dall'ingegnere capo

dell'Ufficio del genio civile di Novara, in data 31 luglio 1935-XIII.

Tale progetto, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 169. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 1281.

Modificazione dei ruoli dei direttori, degli insegnanti e del personale tecnico e di servizio delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduto il R. decreto-legge 6 ottobre 1930-VIII, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1935-XIV, concernente la proroga dei ruoli delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento professionale al 15 settembre 1936-XIV;

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1936-XIV, concernente soppressioni e istituzioni di Scuole e Corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, concernente la istituzione e la regificazione di Scuole secondarie di avviamento professionale;

Veduti i Regi decreti 8 ottobre 1936-XIV e 28 gennaio 1937-XV, concernenti la istituzione e la regificazione di Scuole secondarie di avviamento professionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 16 settembre 1935-XIII, i ruoli dei direttori, degli insegnanti e del personale tecnico e di servizio delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale sono stabiliti come appresso:

Direttori (salva l'applicazione dell'art. 41 del R. decreto-legge 6 ottobre 1930-VIII, numero 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932-X, n 490	posti	493
Insegnanti di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista	»	1004
Insegnanti di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene	»	762
Insegnanti di computisteria, ragioneria e pratica commerciale	»	276
Insegnanti di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni	»	111
Insegnanti di scienze applicate, di agricoltura e industria agraria, zootecnia, contabilità agraria e disegno professionale	»	83
Insegnanti di contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia	posti	15
Istruttori pratici	»	302
Bidelli	»	12

Art 2.

Con la stessa decorrenza i posti organici dei Corsi secondari di avviamento professionale, sono confermati come appresso:

Insegnanti	posti	862

Art 3.

La istituzione di posti di scienze applicate, agricoltura e industrie agrarie, zootecnia e contabilità agraria, disegno professionale e di quelli di computisteria, ragioneria e pratica commerciale nelle Scuole di avviamento, si intende subordinata alla condizione che l'insegnamento venga assunto dal direttore.

Art. 4.

I posti vacanti nei ruoli degli insegnanti e degli istruttori pratici, nei limiti approvati con R decreto 25 giugno 1931-IX, n. 951, saranno coperti man mano che cesseranno dal servizio gli insegnanti di ruolo transitorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 174. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1937-XV, n. 1282.

Riconoscimento, agli effetti civili, del passaggio di giurisdizione del Convento del Torricchio, in Urzano (Pistoia).

N. 1282. R. decreto 3 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il Rescritto della Santa Sede, in data 29 settembre 1936, relativo al passaggio di giurisdizione del Convento del Torricchio in comune di Urzano (Pistoia) dalla Provincia toscana dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Firenze, a quella di Lucca dello stesso Ordine dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Lucca.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 giugno 1937-XV, n. 1283.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa coadiutorale della Beata Vergine Immacolata, in Ponte Vecchio, frazione del comune di Magenta (Milano).

N. 1283. R. decreto 3 giugno 1937, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 21 marzo 1936, relativo alla erezione in parrocchia autonoma, sotto il titolo della Beata Vergine Immacolata, della Chiesa coadiutoriale della Beata Vergine Immacolata esistente nella frazione Ponte Vecchio del comune di Magenta (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1284.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione.

N. 1284. R. decreto 10 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 63.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 3,50 %, disposta in suo favore dal sig. ing. Adelchi Girella, in rappresentanza del Comitato per le onoranze al prof. ing. Cesare Ceradini, per l'istituzione di un premio da intitolarsi « Premio Cesare Ceradini » e da conferirsi ogni biennio, per concorso, alla migliore pubblicazione di scienza delle costruzioni presentata da un laureato della Facoltà di ingegneria dell'Università stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1285.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 119 chiese situate in provincia di Verona.

N. 1285. R. decreto 10 giugno 1937, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di 119 chiese, situate in provincia di Verona, e comprese nella giurisdizione della Diocesi omonima.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei onti, addì 12 luglio 1937 - Anno XV

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 31 luglio 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1049, che approva la convenzione modificativa di quelle in data 9 novembre 1925-IV, 27 ottobre 1927-V e 20 aprile 1934-XII, stipulata con la Società « Partenopea » di navigazione, con sede in Napoli, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo C (Isole Partenopee e Pontine), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1937-XV, n. 160.

(2691)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 72 — Numero del certificato provvisorio: 9601 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italia Trento — Intestazione: Paoli Luigi di Giulio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 73 — Numero del certificato provvisorio: 11840 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italia Trento — Intestazione: Mattedi Carlo fu Riccardo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 74 — Numero del certificato provvisorio: 17732 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italia Trento — Intestazione: Pfeifer Rosina fu Simone — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 3216 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italia Trento — Intestazione: Società Raccolta Alienazione Rottami — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 76 — Numero del certificato provvisorio: 5846 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italia Trento — Intestazione: Grassi Barbara fu Francesco — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 77 — Numero del certificato provvisorio: 3105 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Banca Italia Trento — Intestazione: Knoll Francesco fu Luigi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 3948 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italia Trento — Intestazione: Knapp Adina di Urbano — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 1287 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Banca Italia Trento — Intestazione: Corpo Pompieri di Foudo Val di Non — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 61460 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italia Roma — Intestazione: Fiorani Filomena nata Febraro — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 58543 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italia Roma — Intestazione: Fraticelli Antonio fu Giuseppe — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 82 — Numero del certificato provvisorio: 61473 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italia Roma — Intestazione: Biscetta Francesco fu Giuseppe — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 83 — Numero del certificato provvisorio: 58541 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italia Roma — Intestazione: Bellapadrona Gaetano fu Pietro — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 58535 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italia Roma — Intestazione: Fraticelli Valentino fu Giuseppe — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 61474 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italia Roma — Intestazione: Trauzzola Aristide fu Bonaventura — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

(798) *Il direttore generale*: POTENZA.

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI BRESCIA

Revoca del concorso a posto di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Vista la decisione n. 18 della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

Decreta:

La condotta ostetrica di Pontevico messa a concorso con decreto n. 41769 del 31 dicembre 1936 cessa da tale posizione.

Brescia, addì 21 luglio 1937 - Anno XV

(2680) *Il prefetto*: SALERNO.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.